

Sent. n. 61/2023 pubbl. il 10/03/2023

Rep. n. 63/2023 del 10/03/2023

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60  
E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 56/2023 p.u.

Liqu. concorsuale 27/23



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

*Sezione IV Civile,  
procedure concorsuali ed esecutive*

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Gianluigi Canali	Presidente
Dott. Stefano Franchioni	Giudice
Dott. Alessandro Pernigotto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

**ALESSANDRO MARZO**

*Parte ricorrente*

--o0o--

Il Tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

- Alessandro Marzo ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;



- al ricorso, originariamente proposto dal solo Alessandro Marzo, ha poi aderito, facendolo proprio, il suo Amministratore di Sostegno Carmela Rastiello, debitamente autorizzato da parte del Giudice Tutelare;
  - al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
  - non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
- osserva quanto segue:
- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali del ricorrente è situato in Chiari (BS), Via Monsignor Pietro Gazzoli, n. 6 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
  - ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
    - da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di consumatore o comunque di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
    - da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

**P.Q.M.**

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- 1) DICHIARA aperta la liquidazione controllata di ALESSANDRO MARZO (c.f. MRZLSN83P24A662A), residente in Chiari (BS), Via Monsignor Pietro Gazzoli, n. 6;
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) NOMINA liquidatore la dott.ssa Roberta Tegoletti con studio in Brescia, già nominata O.C.C.;



- 4) ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- 9) ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 09/03/2023

Il Giudice estensore  
Alessandro Pernigotto

Il Presidente  
Gianluigi Canali

